



NUMERO	DATA
18	23/06/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventitré** del mese di **giugno** alle ore **17:38**, nella Residenza Comunale, in apposita sala, , regolarmente convocati all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	DESSI' ANGELO	SINDACO	Si	
2.	MELONI BIANCAROSA	VICESINDACO	Si	
3.	RUSSO UMBERTO	CONSIGLIERE	Si	
4.	TOLU LUCA	CONSIGLIERE	Si	
5.	ARGIOLAS MATTEO	CONSIGLIERE	Si	
6.	SCANO REBECCA	CONSIGLIERE	Si	
7.	CABONI GIANLUCA	CONSIGLIERE		Si
8.	VARGIU GUENDALINA	CONSIGLIERE	Si	
9.	CASCHILI ANDREA	CONSIGLIERE	Si	
10.	ORRU' GABRIELLA	CONSIGLIERE		Si
11.	MASU MARCELLO	CONSIGLIERE	Si	
12.	SPIGA MIRKO	CONSIGLIERE	Si	
13.	PINNA TIZIANA	CONSIGLIERE	Si	
14.	COIS VITTORIO	CONSIGLIERE	Si	
15.	BUONOMO ATTILIO	CONSIGLIERE		Si
16.	SALIS MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Si	
17.	BAIRE MANUELA	CONSIGLIERE	Si	

Presiede la Sig.ra **VARGIU GUENDALINA** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 la Dott.ssa. **MARCELLA TROPIA**, Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 27/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA
MONNI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 27/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
MONNI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il Piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il già menzionato PEF.

Tenuto conto che nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna non è presente e operante un Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che pertanto il ruolo di Ente territorialmente competente così come previsto dalla deliberazione ARERA n.363/2021 deve essere svolto dallo stesso Comune.

Preso atto:

- che il Piano economico Finanziario per il periodo 2022-2025 è stato approvato e validato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 27.04.2022;
- dell'esposizione, nello stesso, della suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

Rilevato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n.363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “[...] ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 [...]”.

Richiamato l'aggiornamento al Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2024, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

Esaminato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, per il periodo 2024-2025, il quale espone un costo complessivo di € 1.437.330,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € **1.422.085,00**.

Tenuto conto:

- che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Visto:

- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- che per la Regione Autonoma della Sardegna non risultano essere stati definiti e approvati i succitati fabbisogni standard così come ribadito nelle *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della L. 147/2013, emanate dal Dipartimento per le Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze in data 10 febbraio 2025, le quali recitano: “Si ricorda che le risultanze dei fabbisogni standard sono a oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario pertanto, la norma recata dal comma 653 in questione non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale”*;
- che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*.

Visti:

- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/06/2021, e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 9 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”.

Dato atto: che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del Piano Economico Finanziario 2024-2025	(+) 1.422.085,00 €
Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche	(-) 2.009,00 €
Entrate da recupero evasione tributaria	(-) 0,00 €
Entrate da procedure sanzionatorie	(-) 0,00 €
Altre partite stabilite dall'ETC	
TOTALE GETTITO TARI	1.420.076,00 €

Atteso che ai sensi del vigente Regolamento TARI, vengono, in sede di determinazione delle relative tariffe, decise le seguenti agevolazioni:

- agevolazioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche;
- agevolazioni per gli immobili Comunali.

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2025, le agevolazioni sopra indicate per i seguenti importi:

€ 63.954,00;

€ 43.334,00;

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI per € 63.954,00;

e per € 43.334,00, finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013.

Preso atto:

- dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'articolo 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche sempre fissati sulla base dei criteri indicati dal sopra citato provvedimento;
- che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 2 dell'art. 9 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2024 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'annualità 2024, con contestuale approvazione dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche.

Ritenuto

- di **ripartire per l'annualità 2025** i costi fissi e variabili, di cui al Piano Economico Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, nonché ad informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore, come di seguito riportato:
 - 63,50% a carico delle utenze domestiche;
 - 36,50% a carico delle utenze non domestiche;
- al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di **confermare per l'annualità 2025** l'applicazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd così come applicati per la determinazione delle tariffe TARI 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, della quale ne costituisce parte integrante **ad eccezione** che per le seguenti categorie di utenze non domestiche:
 - "Case di cura e riposo", "Ospedali", "Uffici, agenzie", "Banche, istituti di credito, studi professionali", alle quali i relativi coefficienti Kc e Kd si applicano nella misura del 75% (misura di applicazione per l'annualità 2024: 50%).

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e del costo per il servizio di gestione dei rifiuti degli stabili comunali, a carico dell'Ente, di approvare le tariffe **TARI relative all'anno 2025**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.

Visti:

- il comma 2 dell'articolo 23 del Regolamento comunale sulla disciplina della TARI, il quale, tenendo conto delle disposizioni normative secondo le quali i versamenti scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento devono essere effettuati sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente e quelli scadenti dopo il 1° dicembre sulla base delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento (purché siano pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 dell'anno di riferimento) con conguaglio delle precedenti, stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:
 - prima rata: 30 giugno;
 - seconda rata: 31 agosto;
 - terza rata: 30 novembre;
 - rata a conguaglio: 31 dicembre;
 - con possibilità di versamento dell'intero tributo in unica soluzione entro il 30 giugno;
- il comma 4 del succitato art. 23 del Regolamento per la disciplina della TARI, il quale dispone che *“annualmente il Consiglio Comunale può disciplinare diversamente le previsioni contenute nel presente articolo”*.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale: *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul “Portale del Federalismo Fiscale”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma l'applicazione del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alla provincia/città metropolitana nel cui territorio ricade il comune;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del TEFA di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA) sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale determinata per dalla Città Metropolitana di Cagliari per l'**annualità 2025** nella misura del **5%** sull'importo del tributo, tramite decreto del Sindaco metropolitano n. **142 del 07/08/2024**;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- Il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l’introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 ad oggetto: *“Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del ‘Bonus sociale rifiuti’ agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”*, la quale dispone:
 - di dare attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
 - **l’istituzione a partire dal 1° gennaio 2025 della nuova componente perequativa unitaria**
 - 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
 - che in fase di prima applicazione la suddetta componente perequativa è stata quantificata nella misura di **€ 6,00/utenza**, ferma restando la possibilità per l’Autorità di aggiornare annualmente tale importo;
 - che con successivi provvedimenti si provvederà alla differenziazione della 3, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti nell’articolazione della medesima;
 - che con successivi provvedimenti verranno definite le modalità attuative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto.

Tenuto conto che il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede, all’art.18, un’agevolazione in favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, la cui spesa viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente, come previsto dall’art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto:

- salvo deroghe introdotte con successive disposizioni normative, che il cosiddetto “Bonus sociale rifiuti” e la relativa componente perequativa a carico di tutte le utenze attive dovranno essere applicate dall’annualità TARI 2025;
- che l’introduzione dei provvedimenti riguardanti il “Bonus sociale rifiuti” è avvenuta solo di recente ma che non sono ancora state definite le modalità applicative e che, pertanto, potrebbe non essere

possibile elaborare la riscossione principale della TARI per l'annualità 2025 e la conseguente emissione dei relativi documenti di pagamento in un tempo utile per la scadenza della prima rata come prevista dall'articolo 23, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, tenendo anche conto che le società fornitrici dei software gestionali ai comuni necessitano di un tempo adeguato per l'aggiornamento dei medesimi alle novità normative introdotte;

- per quanto sopra, di dover provvedere ad un differimento di un mese delle scadenze previste dall'articolo 23, comma 2, del succitato Regolamento comunale, per le prime tre rate, mantenendo invariata la scadenza prevista per la rata a conguaglio (31 dicembre).

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi;
- il parere favorevole espresso dal Revisore contabile.

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Udita la Presidente del Consiglio che cede la parola all'Assessore **Andrea Caschili** che illustra.

Dato atto che non ci sono interventi.

Per quanto non espressamente riportato nel presente verbale, si rinvia integralmente alla ripresa audiovisiva pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Udita la Presidente del Consiglio che pone in votazione l'argomento che da il seguente esito espresso per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	14
Consiglieri votanti:	14
Voti favorevoli:	12
Voti contrari:	0
Consiglieri astenuti:	2 (M. Spiga e V. Cois)

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** i coefficienti per la determinazione della parte variabile e fissa della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche, e conseguentemente di approvare le tariffe della **TARI 2025** come risultanti dal prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è quantificato un gettito complessivo della tassa rifiuti per l'anno **2025** per **€ 1.420.076,00** e assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario per il periodo **2024-2025**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2024, al netto delle detrazioni di cui alla Determina dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021;

4. **di dare atto** che al tributo spettante a ciascun Contribuente, ottenuto dall'applicazione delle tariffe TARI approvate, dovranno essere sommati:
- il **Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA)** per l'annualità **2025** determinato dalla Città Metropolitana di Cagliari nella misura del **5%**;
 - le componenti perequative **1,** e **2,** , pari rispettivamente a **€ 0,10** ad utenza per anno e a **€ 1,50** ad utenza per anno;
 - la componente perequativa **3,** pari rispettivamente a **€ 6,00** ad utenza per anno;
5. **di dare atto** che:
- la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 e comma 7 dell'articolo 7 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento comunale sulla disciplina del tributo, le scadenze **per la sola annualità TARI 2025** sono le seguenti:
- prima rata: **31 luglio 2025;**
 - seconda rata: **30 settembre 2025;**
 - terza rata: **30 novembre 2025;**
 - rata a conguaglio: **31 dicembre 2025;**
 - con possibilità di versamento dell'intero tributo in unica soluzione entro il **31 luglio 2025;**
7. **di provvedere** alla trasmissione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito espresso per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	14
Consiglieri votanti:	14
Voti favorevoli:	12
Voti contrari:	0
Consiglieri astenuti:	2 (M. Spiga e V. Cois)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**La Presidente del Consiglio
VARGIU GUENDALINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

**II SEGRETARIO COMUNALE
MARCELLA TROPIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)